
Titolo/Title **Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione operanti le certificazioni a fronte della norma UNI EN ISO 22005 "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione e di attuazione"**

Directives for the accreditation of Bodies operating certification of conformity to the standard UNI EN ISO 22005 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation"

Sigla/Reference **RT-17**

Revisione/Revision **00**

Data/Date **2015-04-21**

Redazione

Approvazione

Autorizzazione all'emissione

Entrata in vigore

Il Direttore di Dipartimento

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente ACCREDIA

2015-05-08

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	REQUISITI GENERALI.....	4
5.	REQUISITI STRUTTURALI	5
6.	REQUISITI PER LE RISORSE.....	5
7.	REQUISITI DI PROCESSO.....	7
8.	REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE.....	12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Tecnico definisce specifiche regole applicative – a corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali contenuti all'interno dei riferimenti normativi applicabili – per il conseguimento e mantenimento dell'accreditamento ACCREDIA per le certificazioni di conformità rilasciate a fronte della norma UNI EN ISO 22005:2008. I contenuti del presente documento sono da considerarsi come parte integrante dello schema di certificazione.

I contenuti del presente documento sono definiti da apposito Gruppo di Lavoro costituito dalle parti interessate e ACCREDIA non ha facoltà di modificarne i contenuti autonomamente; pertanto ogni eventuale revisione dovrà necessariamente comportare la convocazione di apposito Gruppo di Lavoro.

Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa.

Il contenuto del presente documento è applicabile a sistemi di rintracciabilità intra-aziendale (ex UNI 11020) e inter-aziendale (ex UNI 10939) adottati da qualsiasi organizzazione nella filiera agroalimentare a prescindere dal numero di soggetti giuridici (ragioni sociali) che intervengono nella filiera stessa e dal posizionamento dell'organizzazione richiedente la certificazione all'interno della filiera agroalimentare, includendo con ciò a titolo di esempio le organizzazioni operanti nel settore della ristorazione collettiva, nel settore sementiero vivaistico destinato alla filiera agroalimentare) e i produttori di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA).

Esso si applica agli Organismi di Certificazione (di seguito OdC) accreditati da ACCREDIA ed alle valutazioni da essi condotte ed ha l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'omogeneità delle certificazioni rilasciate, al fine di dare ragionevole fiducia al mercato circa la capacità, del sistema di rintracciabilità certificato, di supportare l'organizzazione nell'assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi definiti dal sistema di rintracciabilità.

La conformità legislativa ai requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti cui si applica il sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione, è da considerarsi prerequisito per l'ottenimento della certificazione.

Qualora nel corso della valutazione il valutatore dovesse riscontrare il mancato rispetto di requisiti cogenti non direttamente afferenti al suo mandato, egli – che è direttamente e personalmente responsabile della propria prestazione professionale – è tenuto a registrare suddetta situazione. Il valutatore è tenuto ad informare ufficialmente, tramite apposita separata rendicontazione, anche l'Organismo di certificazione che ha commissionato la valutazione.

Il presente documento potrà essere sottoposto a revisione, sia a seguito della pubblicazione da parte di ISO di una revisione della norma ISO 22005 presa a riferimento, sia in funzione dell'emanazione di apposite disposizioni legislative in materia, sia infine in base all'esperienza maturata nella sua applicazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ISO 22005:2007 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione e di attuazione”;
- UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti;
- IAF GD 5:2006 IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 General Requirements for Bodies operating Product Certification System Issue 2;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

NOTA: Il periodo di transizione per il trasferimento dalla UNI CEI EN 45011 alla ISO/IEC 17065:2012 terminerà il 15 settembre 2015. Durante il periodo di transizione le due norme sono coesistenti fermo restando le regole di cui alla comunicazione ACCREDIA DC2013UTN006 “Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC) di prodotti, processi e servizi dalla norma UNI CEI EN 45011:1999 alla norma ISO/IEC 17065:2012”, disponibile sul sito web di ACCREDIA.

3. DEFINIZIONI

Si applicano tutte le definizioni della norma UNI EN ISO 22005, oltre alle seguenti:

Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento (1) o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (art. 3 del Reg. CE 178/2002).

Profondità: Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc., coperte dal sistema in modo continuativo.

Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo.

Elementi: Informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi.

Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità.

Obiettivi: Risultati, inerenti l'UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

Bilanci di Massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile il termine “resa produttiva”).

4. REQUISITI GENERALI

Si applicano i requisiti di norma, con le seguenti specificazioni.

4.1. USO DELLA CERTIFICAZIONE

L'uso della certificazione da parte delle organizzazioni intestatarie dovrà essere limitato agli obiettivi e alla profondità che il sistema si è posto. L'impiego che le organizzazioni certificate potranno fare della certificazione ottenuta, a fini promozionali e commerciali, deve essere congruente con quanto specificato al precedente punto 7.4 in merito allo scopo di certificazione.

L'uso della certificazione non deve indurre in errore colui che acquista il prodotto certificato (l'uso del solo titolo della norma è ammesso solo qualora tutta la filiera è oggetto di certificazione; in caso contrario è ammesso l'uso del solo titolo della norma solo se è indicata la profondità della stessa in maniera univoca), dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema, salvo quanto specificato al paragrafo 7.4.2 seguente, non sono ammesse.

5. REQUISITI STRUTTURALI

Si applicano i requisiti di norma.

6. REQUISITI PER LE RISORSE

Si applicano i requisiti di norma, con le seguenti specificazioni.

6.1 QUALIFICA DEL PERSONALE ISPETTIVO

I valutatori devono essere qualificati per filiera e precisamente per:

- Filiere animali;
- Filiere vegetali.

I requisiti che i valutatori devono possedere per essere qualificati in una delle suddette categorie sono:

	Per acquisire la possibilità di essere nominato RGVI (Responsabile del Gruppo di Audit)	Per acquisire la qualifica di AVI (Auditor)
Titoli di studio	<u>diploma di laurea</u> : in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti <u>diploma</u> di perito agrario, agro-tecnico, perito chimico, alimentarista.	<u>diploma di laurea</u> : in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti <u>diploma</u> di perito agrario, agro-tecnico, perito chimico, alimentarista.
<u>Esperienza lavorativa in tipologie di aziende comprese nelle filiere:</u> Diplomi scuola media superiore Laurea	5 anni 3 anni	5 anni 3 anni
<u>Attività di audit nel comparto agro-alimentare</u>	4 verifiche ispettive in veste di valutatore in addestramento + 3 verifiche ispettive in qualità di AVI facente funzioni di Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva in addestramento sotto il controllo di altro RGVI ovvero 7 verifiche ispettive in veste di RGVI in addestramento	4 verifiche ispettive in veste di valutatore in addestramento
<u>Formazione:</u> Sistemi di gestione e tecniche di audit - UNI EN ISO 19011 HACCP Rintracciabilità	Corso 40 ore Corso o esperienza dimostrabile Formazione specifica o esperienza dimostrabile	Corso 24 ore per auditor interno Corso o esperienza dimostrabile Formazione specifica (non inferiore alle 16 ore) o esperienza dimostrabile

Un valutatore che risulta qualificato in una delle suddette filiere può acquisire la qualifica per l'altra a seguito di 10 giornate di verifica nella filiera oggetto di estensione.

Nota 1: 30 giornate di verifica ispettiva sono equiparabili ad un'esperienza lavorativa di un anno.

Nota 2: Esperienze lavorative riferibili ad entrambe le filiere sono accettabili, purché il soggetto in questione dimostri di aver svolto continuativamente, per almeno un anno, attività ascrivibili ad almeno una delle due filiere.

7. REQUISITI DI PROCESSO

Si applicano i requisiti di norma, con le seguenti specificazioni.

7.1 REQUISITI GENERALI DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

Un sistema di rintracciabilità certificato deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei processi di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso.

Il sistema, identificando in maniera univoca il prodotto oggetto di certificazione, deve essere chiaramente definito in termini di UMR, obiettivi, elementi caratterizzanti, estensione e profondità.

7.1.1 ESCLUSIONI

Sono ammesse esclusioni di fasi della filiera produttiva o componenti (ingredienti) del prodotto. Gli organi degli OdC responsabili del rilascio delle certificazioni dovranno esprimersi in ordine all'accettabilità o meno di eventuali esclusioni e relative ragioni giustificative, lasciandone evidenza documentale.

Esclusione di fasi della filiera

Nel caso di un sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva, possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata la irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. A tal fine l'OdC e l'organizzazione richiedente la certificazione dovranno condurre e documentare i necessari approfondimenti e verifiche.

Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera ovvero di assoluta irrilevanza .

Analogamente, salvo casi eccezionali di dimostrabile irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, non sono consentite esclusioni di fasi della filiera svolte direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione.

Si rimanda al seguente paragrafo 7.4.1, per i dettagli in merito alle modalità con cui le eventuali esclusioni di fasi della filiera ammissibili devono essere evidenziate e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione, inclusa in modo particolare l'etichettatura dei prodotti.

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità taluni componenti - ingredienti del prodotto, purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza.

A tal fine l'OdC e l'organizzazione richiedente la certificazione dovranno condurre e documentare i necessari approfondimenti e verifiche.

Componenti accessori, quali additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, ecc..., non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità e possono essere gestiti tramite la sola identificazione documentale del fornitore, come previsto dalla normativa di riferimento.

Si rimanda al seguente paragrafo 7.4.1, per i dettagli in merito alle modalità con cui le eventuali esclusioni di componenti ammissibili, devono essere evidenziate e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione, inclusa in modo particolare l'etichettatura dei prodotti.

7.2 VALUTAZIONE

7.2.1 CONTENUTI MINIMI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INIZIALI E DI SORVEGLIANZA

L' OdC durante le verifiche ispettive, iniziali e di sorveglianza, dovranno sempre:

- accertare la conformità del sistema di rintracciabilità a tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 22005;
- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità, verificando l'esistenza – nella documentazione del sistema di rintracciabilità – di un piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e dell'assegnazione delle responsabilità nell'ambito delle organizzazioni coinvolte nel sistema di rintracciabilità/ filiera;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa, al fine di verificare l'affidabilità dei bilanci di massa svolti in autocontrollo dalle organizzazioni certificate;
- accertare la corretta ed efficace utilizzazione, da parte dell'organizzazione, dei bilanci di massa, come strumento per valutare l'efficacia dei sistemi.

Di quanto sopra, l'OdC dovrà essere in grado di fornire evidenza ai propri Comitati ed all'Ente di Accreditamento.

7.2.2 ORGANIZZAZIONI MULTI SITO - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SITI ISPEZIONABILI

Nel caso di un sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva è possibile verificare un campione dei siti nei quali vengono svolte le attività produttive del prodotto oggetto di certificazione secondo la seguente logica.

- In fase di prima certificazione dovrà essere verificato un numero di siti almeno pari alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di siti ascrivibili al gruppo i-esimo di siti omogenei compresi nella filiera (es. numero di stabilimenti produttivi, fornitori di materie prime o ingredienti, aziende agricole, ecc..);
- In sede di sorveglianza annuale, dovrà essere verificato almeno il 60 % dei siti oggetto di valutazione iniziale determinati come sopra.

Si noti che il numero di siti da verificare in fase di sorveglianza annuale, può modificarsi (aumentare o diminuire) nel corso del tempo e, come tale, deve essere determinato ogni anno.

Il numero di siti, può anche essere determinato, in alternativa e a scelta dell'OdC, con la seguente espressione:

$$n = \left[1 - (1 - a)^{1/D} \right] \left(N - \frac{D-1}{2} \right)$$

dove:

N = numero totale di siti di produzione primaria (omogenei) compreso nella filiera

D = 0.1N

a = livello di confidenza

$N \geq 1000$ a = 0.95

$501 < N < 999$ a = 0.85

$N \leq 500$ a = 0.75

7.3 UTILIZZO DI PREESISTENTI CERTIFICAZIONI DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

A fini della certificazione di rintracciabilità di una determinata filiera agro-alimentare, l'OdC può utilizzare certificazioni di segmenti della filiera in questione già emesse da altro OdC purché quest'ultimo sia in possesso di valido accreditamento per il rilascio delle certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 22005 e gli obiettivi della certificazione utilizzata siano compatibili con quelli della filiera in oggetto.

In tali casi, l'OdC dovrà richiedere al cliente di esplicitare tale situazione già in fase di presentazione della domanda e dovrà fare riferimento alla certificazione preesistente impiegata all'interno delle proprie registrazioni. Nell'accordo contrattuale con il cliente l'OdC dovrà richiedere di avere accesso a tutte le registrazioni ed i rapporti di valutazione e rilievi che siano rilevanti per attestare la validità e la conformità della certificazione della quale esso tenga conto. L'OdC dovrà mantenere evidenze costantemente aggiornate delle registrazioni raccolte, delle valutazioni svolte e delle decisioni assunte a tale scopo.

Circa le modalità operative, si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e delle relative EA/IAF Guide applicative.

7.4 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE

7.4.1 DEFINIZIONE DEGLI SCOPI DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE

Lo scopo di certificazione dovrà contenere adeguate informazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- Oggetto del sistema di rintracciabilità (Prodotto o componente cui si applica il sistema di rintracciabilità).
- Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione – per la definizione di questi si può fare riferimento agli obiettivi elencati dalla norma UNI EN ISO 22005 § 4.3. La definizione degli obiettivi deve essere univocamente e oggettivamente interpretabile da parte degli utenti della certificazione e riconducibile all'oggetto del sistema di rintracciabilità.
- Profondità del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- Estensione del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- Elementi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- UMR.

Esclusione di fasi della filiera (applicabile alla sola rintracciabilità di filiera)

In caso di esclusione di fasi primarie, è fatto divieto di utilizzare, nei certificati e nell'uso commerciale e promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e loro sinonimi, o espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria (come definita nell'art. 3 del Reg. CE 178/2002) sia parte integrante del sistema certificato.

Nel caso di filiere animali il sito di partenza della filiera può essere diverso da quello di nascita degli animali, fermo restando che, in questi casi, i tempi di permanenza dell'animale nel sito di partenza della filiera dovranno essere significativi per la vita dello stesso. In tali casi, il certificato dovrà riportare la tipologia di allevamento di partenza.

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

In caso di esclusione di componenti accessori (coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua ed imballaggi, ecc.) nei termini di cui al punto 7.1.1, non si rende necessario evidenziarne le eventuali esclusioni e potrà essere fatto riferimento al prodotto finale.

Parimenti, potrà essere fatto riferimento al prodotto finale, in caso di esclusione di componenti ammissibili ai sensi del punto 7.1.1. Tuttavia in tal caso le esclusioni devono essere chiaramente evidenziate e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione nei modi opportuni, inclusa in modo particolare l'etichettatura dei prodotti.

Nel caso in cui il sistema di rintracciabilità non si applichi ad un prodotto finito ma ad uno o più componenti aventi rilevanza per le caratteristiche di un prodotto finito, lo scopo di certificazione nell'identificazione dell'oggetto del sistema di rintracciabilità, dovrà essere circoscritto al/i componente/i cui si applica il sistema di rintracciabilità e dovrà evidenziarne la relativa destinazione d'uso.

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non impositivo ed esaustivo, si riportano tre esempi di formulazione corretta degli scopi di certificazione, rispettivamente nel caso di sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva di prodotti venduti confezionati (ex UNI 10939) (caso A – ove la UMR è chiaramente identificabile); nel caso di sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva di prodotti venduti sfusi(ex UNI 10939) (caso B – ove la UMR può non essere individuabile a priori); nel caso di sistema di rintracciabilità intra-aziendale (ex UNI 11020) (caso C).

Caso A

Prodotto coperto dal sistema di rintracciabilità:	Conserva di pomodoro in latta
Obiettivi del sistema di rintracciabilità:	determinare la storia o l'origine del prodotto e facilitare la verifica di specifiche informazioni inerenti le pratiche culturali e di trasformazione del prodotto
Profondità del sistema di rintracciabilità:	produzione del materiale di propagazione vegetale, coltivazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, trasformazione e consegna al distributore
Estensione del sistema di rintracciabilità:	Pomodoro, additivi, coadiuvanti tecnologici, imballaggi
Elementi del sistema di rintracciabilità:	Aziende vivaistiche, lotti del materiale da propagazione impiegato e delle varietà impiegate, Aziende agricole conferenti, quaderni di campagna, fertilizzazione, quantitativi prodotti, Documenti di trasporto, programma di produzione e confezionamento, lotti dei materiali di confezionamento, trasporto al distributore.
UMR:	latta da 250 g a marchio "Fattoria Bella"

Caso B

Oggetto del sistema di rintracciabilità:	Frumento tenero venduto alla rinfusa
Oggetto del sistema di rintracciabilità:	determinare la storia o l'origine del prodotto e facilitare la verifica di specifiche informazioni inerenti le pratiche culturali e di trasformazione del prodotto
Obiettivi del sistema di rintracciabilità:	produzione della semente, coltivazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, pulitura, vendita
Profondità del sistema di rintracciabilità:	Granella di frumento tenero
Estensione del sistema di rintracciabilità:	Identificazione dell'origine del frumento attraverso i processi di ricevimento, stoccaggio, trasformazione e vendita; identificazione delle pratiche culturali impiegate a partire dall'approvvigionamento e consegna sementi e incluse le tecniche di coltivazione; identificazione dei lotti di sementi e delle varietà impiegate
Elementi del sistema di rintracciabilità:	lotti di sementi impiegati e delle varietà impiegate, Aziende agricole conferenti, quaderni di campagna, fertilizzazione, quantitativi prodotti, Documenti di trasporto, programma di produzione e confezionamento, trasporto al distributore
UMR:	"unità di vendita" (es. container)

CASO C

Oggetto del sistema di rintracciabilità:	Vino bianco da tavola
Obiettivi del sistema di rintracciabilità:	determinare la storia o l'origine del prodotto e facilitare la verifica di specifiche informazioni inerenti le pratiche culturali e di trasformazione del prodotto
Profondità del sistema di rintracciabilità:	ricevimento uve, ammostamento, vinificazione, imbottigliamento, stoccaggio, vendita
Estensione del sistema di rintracciabilità:	Uve, additivi, coadiuvanti tecnologici, imballaggi
Elementi del sistema di rintracciabilità:	Aziende agricole conferenti, quaderni di campagna, fertilizzazione, quantitativi prodotti, Documenti di trasporto, ricevimento uve, ammostamento, vinificazione, imbottigliamento, stoccaggio, vendita e identificazione del lotto dei materiali di imbottigliamento
UMR:	bottiglia da 375 ml

7.4.2 SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ APPLICATI A PRODOTTI CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEFINITE

Qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema di rintracciabilità, anche determinate caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del sistema, queste potranno essere riportate sul certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che le stesse siano coperte da una certificazione (di prodotto) emessa da un OdC in possesso di valido accreditamento o autorizzato dall'Autorità Competente al rilascio di detta certificazione.

Tale prescrizione non si applica alle mere indicazioni di origine del prodotto – che sono implicite nella rintracciabilità – purché tali indicazioni non siano altrimenti regolamentate e ad esse non siano direttamente associate specifiche caratteristiche qualitative.

Le indicazioni relative alle caratteristiche qualitative definite (es. certificazioni di prodotto regolamentate: produzioni biologiche, DOP, IGP, STG) possono comparire nei documenti di certificazione a condizione che venga esplicitato in maniera inequivocabile che la caratteristica non è coperta ovvero non è oggetto della certificazione emessa a fronte della norma ISO 22005.

7.5 MODIFICHE CHE INFLUENZANO LA CERTIFICAZIONE - GESTIONE DELL'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI COMPRESSE NEL SISTEMA CERTIFICATO

Gli OdC sono tenuti a mantenere in modalità controllata, un elenco costantemente aggiornato delle organizzazioni coperte da un certificato emesso a fronte della norma ISO 22005, ed a rendere disponibili, a richiesta, informazioni riguardanti il suddetto elenco, compatibilmente con i vincoli legislativi sulla privacy.

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Si applicano i requisiti di norma.